

21 Settembre 2018

Reference: QBEPOL

Egregi Signori

Oggetto: Proposta di trasferimento dell'intera attività generale di assicurazione e riassicurazione, esercitata dalla compagnia QBE Insurance (Europe) Limited ("QIEL") attraverso le sue succursali belga, bulgara, danese, estone, francese, tedesca, irlandese, italiana, norvegese, spagnola e svedese, a QBE Europe SA/NV ("QBE Europe") e proposta di trasferimento dell'intera attività di riassicurazione generale e di lungo termine, esercitata dalla compagnia QBE Re (Europe) Limited ("QBE Re") attraverso le sue succursali belga, bermudiana e irlandese, a QBE Europe

In seguito alla decisione dell'elettorato britannico di votare a favore dell'uscita dall'Unione Europea ("UE") ("Brexit"), la società capogruppo della divisione europea del Gruppo QBE (definito di seguito), QBE Europe Operations Plc, ha deciso di ristrutturare la propria attività operativa in Europa al fine di mantenere l'accesso al Mercato unico europeo dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE e la scadenza del periodo di transizione concordato tra il Regno Unito, gli altri Stati membri dell'UE e le pertinenti istituzioni comunitarie, che attualmente dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020. Intendiamo agevolare questo processo accorpando le piattaforme (ri)assicurative del gruppo QBE in Europa in un unico (ri)assicuratore con sede in Belgio, QBE Europe. Questo accorpamento è necessario per consentirci di continuare ad amministrare le polizze esistenti nello Spazio economico europeo ("SEE") e stipulare nuove polizze SEE dopo la Brexit.

Di conseguenza, QIEL - la principale compagnia assicurativa europea del gruppo QBE - propone di trasferire a QBE Europe tutte le sue attività generali (ri)assicurative: (i) esercitate attraverso le proprie succursali attive in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia; e (ii) precedentemente esercitate dalle proprie succursali in Belgio, Bulgaria, Estonia, Irlanda e Norvegia, dove i punti (i) e (ii) comprendono la totalità dell'attività QIEL svolta in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia. QBE Re, la principale compagnia di riassicurazione del Gruppo QBE, si propone inoltre di trasferire per intero a QBE Europe la propria attività generale e di riassicurazione a lungo termine esercitata attraverso le sue succursali del Belgio, Isole Bermude e Irlanda, che comprende l'intera attività di QBE Re. L'attività da trasferire include le polizze detenute dall'assicurato presso QIEL e/o QBE Re (a seconda dei casi).

QBE Europe è una compagnia di (ri)assicurazione belga facente parte dello stesso gruppo aziendale di QIEL e QBE Re. Tutte e tre le società sono controllate indirettamente per intero da QBE Insurance Group Limited, società costituita in Australia e quotata all'Australian Securities Exchange, che possiede un certo numero di compagnie di (ri)assicurazione autorizzate che esercitano un'ampia gamma di attività (ri)assicurative in un certo numero di territori (il "Gruppo QBE").

Poiché QIEL e QBE Re sono compagnie di assicurazione del Regno Unito, le proposte di trasferimento devono essere compiute in conformità con la UK Financial Services and Markets Act 2000 (Legge del 2000 sui servizi finanziari e i mercati del Regno Unito) (i "Trasferimenti"). Ciò richiede l'approvazione dell'Alta Corte dell'Inghilterra e del Galles.

I Trasferimenti non avranno alcun effetto riguardo:

- ai termini e condizioni di copertura dell'Assicurato;
- all'ammontare del premio corrisposto dall'Assicurato;
- alla durata delle polizze dell'Assicurato; o
- alle richieste di indennizzo che l'Assicurato potrà aver presentato o presentare a fronte delle polizze dallo stesso stipulate.

In aggiunta, QBE Europe gestirà il Trasferimento delle Polizze in linea con gli attuali sistemi, linee di condotta e procedure adottate dal Gruppo QBE e con le stesse modalità di gestione attualmente adottate da QIEL e QBE Re.

Come vengono protetti gli interessi dell'Assicurato?

Il processo di approvazione legale per i Trasferimenti a QBE Europe è concepito per contribuire a tutelare gli interessi dell'Assicurato.

- L'Alta Corte d'Inghilterra e del Galles deve approvare i Trasferimenti affinché gli stessi possano aver luogo. L'udienza della Corte si terrà il 19 dicembre 2018 presso l'Alta Corte di Giustizia, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito. La Corte valuterà se i Trasferimenti influenzino negativamente gli Assicurati e se sia opportuno approvare tali Trasferimenti. Gli assicurati avranno il diritto di partecipare all'udienza della Corte che esaminerà i Trasferimenti e di presentare eventuali obiezioni o dubbi al riguardo direttamente, o attraverso un consulente legale incaricato di partecipare a nome degli assicurati. Se gli assicurati desiderano telefonare o scriverci invece di presentarsi di persona, QBE presenterà per iscritto tutte le obiezioni ricevute dagli stessi alla Corte il 19 dicembre 2018. Se gli interessati intendono scriverci, sono pregati di farlo non appena possibile. Fatta salva l'approvazione della Corte, è previsto che le polizze passeranno automaticamente a QBE Europe il 1° gennaio 2019. Eventuali modifiche alla data dei Trasferimenti saranno annunciate sul sito Web di QBE.
- È stato nominato un Esperto Indipendente per redigere una relazione per la Corte. Egli ha valutato l'impatto dei Trasferimenti e ha concluso che non incideranno in modo sostanzialmente negativo su alcun gruppo di assicurati.
- QIEL e QBE Re si sono consultate attentamente con le loro autorità di vigilanza, la Financial Conduct Authority ("FCA") e la Prudential Regulation Authority ("PRA"). Le autorità di vigilanza del Regno Unito hanno il diritto di rendere le loro dichiarazioni alla Corte e riteniamo che lo faranno.
- La compagnia scrive ora a tutti gli assicurati da trasferire per dare loro le informazioni sui Trasferimenti, e concedere il lasso di tempo ragionevolmente necessario per permettere loro di valutare se, assieme alle parti interessate, saranno influenzati negativamente da ciò e, in caso affermativo, se rendere dichiarazioni alla Corte. QIEL e QBE Re sono tenute a tanto per legge in ossequio alla procedura giudiziaria inglese (a meno che la Corte non abbia acconsentito diversamente).

Cosa dovrà fare l'Assicurato?

Leggere le informazioni qui incluse. Abbiamo allegato un opuscolo contenente:

- "Domande e risposte" sui Trasferimenti.
- Un compendio del documento legale che stabilisce i termini dei Trasferimenti e la relazione del Perito Indipendente.
- Una copia di un avviso legale che illustra i dettagli dell'udienza della Corte per i Trasferimenti. Qualora gli assicurati abbiano bisogno di ulteriori informazioni o intendano porre domande o dubbi circa le proposte riguardanti i Trasferimenti o ritengano di essere influenzati negativamente da ciò, dovranno contattarci nel più breve tempo possibile e preferibilmente entro e non oltre il 12 dicembre 2018. E' possibile:
 - chiamare il nostro numero telefonico dedicato: + 39 02 3626 3515; o
 - scrivere a QBE, all'indirizzo di Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano.

Si tenga presente che il numero telefonico dedicato è riservato esclusivamente alle informazioni riguardanti i Trasferimenti a QBE Europe. Se si desidera porre domande di carattere generale sulla propria polizza, rivolgersi al proprio usuale contatto in QBE per ottenere assistenza al riguardo. Per comodità, queste informazioni sono disponibili anche sul sito web di QBE (qbeurope.com), insieme a copie complete dei documenti sopra riportati. Tutti gli aggiornamenti e dati sullo stato di avanzamento dei Trasferimenti, inclusa qualsiasi relazione supplementare dell'Esperto Indipendente che possa essere redatta prima dell'udienza della Corte, saranno pubblicati su questo sito Web e saranno disponibili presso lo stesso indirizzo. Se gli assicurati sono a conoscenza di altri soggetti che abbiano un interesse e/o siano legittimati a chiedere un indennizzo a valere sulle polizze degli assicurati, dovranno informarli in merito alle proposte dei Trasferimenti nonché trasmettere le informazioni contenute in questa lettera e nell'opuscolo.

Distinti saluti



In nome e per conto di
QBE Insurance (Europe) Limited



In nome e per conto di
QBE Re (Europe) Limited

QBE Insurance Group

Trasferimento a QBE Europe SA/NV

Risposte ai quesiti dell'Assicurato sul trasferimento delle polizze



Indice

1. Risposte ai quesiti dell'Assicurato

Sezione 1 Panoramica Generale	3
Sezione 2 Ulteriori informazioni su QBE Europe	5
Sezione 3 Altre Informazioni sulla Procedura di Trasferimento	6
Sezione 4 Altre Informazioni sull'Esperto Indipendente	7
Sezione 5 Vi saranno cambiamenti alla Polizza dell'Assicurato?	8
Sezione 6 Commenti finali	10

2. Glossario

3. Sintesi dello Schema e Relazione degli Esperti indipendenti (in allegato)

4. Avviso legale (in allegato)

Risposte ai quesiti dell'Assicurato

Sezione 1 Panoramica generale

1.1 Quali sono le modifiche proposte?

La compagnia di assicurazione QBE Insurance (Europe) Limited ("QIEL") propone di trasferire la propria attività assicurativa generale: (i) esercitata attraverso le sue succursali attive in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia; e (ii) precedentemente esercitata dalle sue succursali in Belgio, Bulgaria, Estonia, Irlanda e Norvegia, che sono ora in via di cessazione, alla compagnia di assicurazione QBE EUROPE SA/NV ("QBE Europe") (il "Trasferimento di QIEL").

La compagnia di assicurazione QBE Re (Europe) Limited ("QBE Re") si propone di trasferire per intero la propria attività generale e di riassicurazione a lungo termine esercitata attraverso le sue succursali del Belgio, Isole Bermude e Irlanda (l'insieme delle attività di QBE Re) a QBE Europe (il "Trasferimento di QBE Re", e insieme al Trasferimento di QIEL, i "Trasferimenti").

Questo processo è noto come Trasferimento secondo la normativa "Part VII" e viene effettuato mediante uno "Schema".

1.2 Quando avranno luogo i Trasferimenti?

Se saranno approvati dall'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles (la "Corte"), i Trasferimenti acquisiranno efficacia alla "Data di Entrata in Vigore", prevista per le ore 00:01 del 1° gennaio 2019.

Eventuali modifiche alla Data di Entrata in Vigore saranno annunciate sul sito Web di QBE (all'indirizzo qbeurope.com).

1.3 Quali polizze saranno trasferite?

Saranno trasferite tutte le polizze sottoscritte tramite le succursali di QIEL presenti in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia.

Saranno trasferite tutte le polizze sottoscritte tramite le succursali di QBE Re presenti in Belgio, Isole Bermude e Irlanda. È compresa l'intera attività della compagnia QBE Re. Contemporaneamente ai Trasferimenti da eseguire alla Data di Entrata in Vigore, si propone la fusione per incorporazione di QBE Re con QBE Europe (dove QBE Europe sarà la compagnia incorporante) e il suo conseguente scioglimento.

1.4 Qual è il motivo del Trasferimento?

In seguito alla decisione dell'elettorato britannico di votare a favore dell'uscita dall'Unione Europea ("UE") ("Brexit"), la società capogruppo della divisione europea del Gruppo QBE, QBE Europe Operations Plc ("QBE EO"), ha deciso di ristrutturare la propria attività operativa in Europa al fine di mantenere l'accesso al Mercato unico europeo dopo il ritiro del Regno Unito dall'UE e la scadenza del periodo di transizione concordato tra il Regno Unito, gli altri Stati membri dell'UE e le pertinenti istituzioni comunitarie, che attualmente dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020. Questa ristrutturazione è necessaria per consentire di continuare ad amministrare le polizze in essere nello Spazio Economico Europeo (SEE) e sottoscrivere nuove polizze SEE dopo la Brexit. I Trasferimenti faciliteranno questo processo mediante il consolidamento delle piattaforme (ri)assicurative europee del Gruppo QBE in una compagnia di (ri) assicurazione con sede in Belgio, QBE Europe.

1.5 Perché QBE Re sarà oggetto di una fusione e un Trasferimento?

Benché i Trasferimenti siano validi secondo la legge inglese per trasferire tutte le attività e le passività (ri)assicurative a QBE Europe, essi non trasferiscono necessariamente quelle attività non (ri)assicurative soggette alle leggi di altri paesi. La fusione garantirà che tutte le attività e le passività di QBE Re siano trasferite a QBE Europe senza alcun consenso specifico di terze parti che potrebbe diversamente essere necessario, consentendo di sciogliere QBE Re automaticamente dopo il completamento del processo di fusione. La fusione è subordinata all'approvazione del Trasferimento di QBE Re.

1.6 Perché QIEL non sarà oggetto di fusione e trasferimento?

QIEL trasferirà alcune delle proprie attività ma non tutte. Le attività esercitate nel Regno Unito rimarranno in QIEL dopo i Trasferimenti e QIEL continuerà a esercitare l'attività (ri) assicurativa nel Regno Unito e nell'Area non SEE dopo i Trasferimenti. Quindi, QIEL continuerà l'attività di compagnia di (ri) assicurazione dopo i Trasferimenti. Di contro, QBE Re trasferirà tutte le sue attività cessando l'attività dopo i Trasferimenti.

1.7 Perché QBE Re non compie una fusione invece di eseguire un trasferimento secondo la normativa "Part VII"?

Ciò è dovuto al fatto che la legge inglese impone l'avvio di un trasferimento secondo la normativa "Part VII", se si trasferisce un'attività (ri)assicurativa. Il procedimento della "Part VII" include dispositivi di protezione per gli Assicurati come l'obbligo di una Relazione di Esperti indipendenti, l'approvazione della Corte e l'opportunità per i titolari di opporsi, che non sono richiesti quando si avvia una semplice fusione.

1.8 Cosa accadrà se la Brexit non avrà luogo?

Allo stato attuale, l'intenzione di QIEL, QBE Re e QBE Europe è di procedere con i Trasferimenti indipendentemente da eventuali cambiamenti del contesto politico. In ogni caso, si prevede che i Trasferimenti entreranno in vigore con largo anticipo rispetto al 29 marzo 2019 (cioè la Brexit).

Sezione 2 Ulteriori informazioni su QBE Europe

2.1 Chi è QBE Europe?

QBE Europe è una compagnia di (ri) assicurazione belga costituita il 12 febbraio 2018 come nuovo hub europeo del gruppo QBE. Essa istituirà, prima della Data di Entrata in Vigore, succursali nelle Isole Bermude, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Sarà inoltre autorizzata a esercitare attività di (ri) assicurazione in tutta l'area SEE come libera prestazione di servizi.

QBE Europe fa parte dello stesso gruppo aziendale di QIEL e QBE Re. Tutte e tre le società sono controllate indirettamente per intero da QBE Insurance Group Limited, società costituita in Australia e quotata all'Australian Securities Exchange, proprietaria di diverse compagnie di (ri)assicurazione che esercitano un'ampia varietà di attività (ri) assicurative in un certo numero di territori (il "Gruppo QBE").

Come membro del Gruppo QBE, QBE Europe ha adottato lo stesso schema di interesse patrimoniale di QIEL e QBE Re.

2.2 Come gestirà QBE Europe la polizza dell'Assicurato?

QBE Europe gestirà le Polizze da Trasferire in linea con gli attuali sistemi, linee di condotta e procedure adottate dal Gruppo QBE per l'operatività in Europa e con le stesse modalità di gestione attualmente assunte da QIEL e QBE Re. In particolare, ci sarà continuità in termini di personale QBE in quanto, alla Data di Entrata in Vigore, subordinatamente al completamento delle appropriate procedure di consultazione dei dipendenti e all'entrata in vigore dello Schema, i dipendenti di QIEL e QBE Re in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia si trasferiranno e saranno assunti da QBE Europe (nel caso

dei dipendenti belgi) o dalla corrispondente succursale di QBE Europe (nel caso di tutti gli altri dipendenti). QBE EO adoterà inoltre le formalità appropriate per garantire che l'unico dipendente della succursale di QBE Re delle Isole Bermude si trasferisca alla succursale bermudiana di QBE Europe.

QIEL e QBE Re non hanno dipendenti nel Regno Unito e in Irlanda, ma hanno incaricato (rispettivamente) QBE Management Services (UK) Limited e QBE Management (Ireland) Limited di agire come società di servizi e di impiegare entità in tali giurisdizioni (nell'insieme le "Società di servizi"). QBE Europe stipulerà accordi con le Società di Servizi, in base ai quali i relativi dipendenti nel Regno Unito e in Irlanda che attualmente amministrano le polizze da trasferire a QBE Europe, continueranno a svolgere tale compito dopo i Trasferimenti. Inoltre, l'attività precedentemente esercitata in Norvegia è attualmente prestata da dipendenti in Danimarca e Svezia; l'attività precedentemente esercitata in Bulgaria è prestata da Euroins Insurance Group LLC; e l'attività precedentemente esercitata in Estonia è prestata dalla succursale estone di AAS "BTA Baltic Insurance Company". QBE Europe intende mantenere questi accordi dopo i Trasferimenti.

Di conseguenza, l'amministrazione di tutte le Polizze da Trasferire sarà la stessa prima dopo i Trasferimenti.

Sezione 3 Altre informazioni sulla Procedura di Trasferimento

3.1 Cosa sono i Trasferimenti?

I Trasferimenti sono disciplinati da una procedura prevista dalla Part VII del UK Financial Services and Markets Act 2000 (Legge sui servizi finanziari e sui mercati del Regno Unito del 2000) che consente di spostare gruppi di polizze (ri)assicurative tra due (ri)assicuratori. I (ri)assicuratori coinvolti possono trovarsi nello stesso gruppo (ri)assicurativo (come in questo caso) o in gruppi societari diversi. Un'istanza deve essere approvata dalla Corte prima che i Trasferimenti possano aver luogo. Le normative applicabili prevedono che QIEL, QBE Re e QBE Europe nominino un Esperto Indipendente, approvato dalle Autorità di Regolamentazione, che esamina l'impatto dei Trasferimenti proposti sui vari gruppi di Assicurati interessati e presenta una Relazione alla Corte. I titolari di Polizza devono essere informati e disporre del tempo necessario per esaminare le proposte, e hanno il diritto di obiettare o sollevare dubbi se ritengono che tali proposte possano danneggiarli.

3.2 Dove e quando si terrà l'Udienza della Corte?

L'Udienza della Corte avrà luogo presso l'Alta Corte di Giustizia, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londra, EC4A 1NL, Regno Unito il 19 dicembre 2018. Sarà possibile controllare sul sito web QBE (<https://qbeurope.com/>) o telefonare al numero +39 02 3626 3515, dopo questa data per ottenere informazioni sull'esito dell'udienza.

3.3 Cosa accadrà in Udienza?

La Corte valuterà se i Trasferimenti influenzino negativamente gli Assicurati e se sia opportuno autorizzare tali Trasferimenti. Il giudice esaminerà le dichiarazioni dei testimoni e i documenti probatori presentati da QIEL, QBE Re e QBE Europe e valuterà le relazioni dell'Esperto Indipendente e degli Organi normativi. Un periodo di tempo sarà assegnato per ascoltare

eventuali obiezioni o dubbi presentati (per iscritto, per telefono o di persona) dagli Assicurati interessati o da qualsiasi altra persona che ritenga di poter essere negativamente influenzata dalle proposte. Il giudice deve decidere se sia o non sia appropriato approvare i Trasferimenti, tenendo conto di tutti gli elementi di prova. Se il giudice approva i Trasferimenti, sarà emanata un'Ordinanza della Corte, e ciò significa che lo Schema entrerà in vigore il giorno specificato nell'Ordinanza.

3.4 Cosa può fare l'Assicurato se ritiene di poter essere influenzato negativamente?

Se l'Assicurato ritiene di poter essere influenzato negativamente dai Trasferimenti, ha diritto di sollevare obiezioni o dubbi in anticipo, per iscritto o telefonicamente o di persona all'Udienza della Corte. L'Assicurato potrà scegliere di nominare un consulente legale che partecipi all'Udienza della Corte a proprio nome. L'Assicurato potrà inviarsi commenti o dubbi per iscritto all'indirizzo di Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano.

Eventuali obiezioni o dubbi relativi ai Trasferimenti comunicateci per telefono al numero +39 02 3626 3515 della nostra linea di assistenza, o per iscritto, saranno parimenti incluse nelle informazioni fornite alla Corte.

3.5 Cosa si intende per "negativamente influenzato"?

La Corte potrà prendere in considerazione qualsiasi tipo di effetto sugli Assicurati. Sono incluse modifiche alla sicurezza finanziaria delle Compagnie coinvolte, o modifiche all'amministrazione delle Polizze da Trasferire. Se sono presenti modifiche peggiorative, ciò non significa necessariamente che i Trasferimenti siano ingiusti o irragionevoli, poiché esse potrebbero essere compensate da altri benefici, o potrebbero essere estremamente modeste,

o potrebbero verificarsi solo di rado. L'Esperto Indipendente valuta la rilevanza di eventuali modifiche avverse in base alla dimensione e/o alla probabilità di accadimento delle stesse e fornisce le proprie conclusioni nella Relazione peritale.

3.6 Cosa succederà se la Corte non approverà i Trasferimenti?

Se entrambi i Trasferimenti proposti sono rifiutati, la polizza dell'Assicurato rimarrà in essere presso QIEL o QBE Re (a seconda del caso).

È possibile (benché improbabile) che la Corte possa approvare un Trasferimento ma respingere l'altro; essi non sono interdipendenti. Se il trasferimento QIEL fosse approvato, ma il Trasferimento QBE Re fosse respinto, le Polizze da Trasferire di QIEL sarebbero trasferite a QBE Europe mentre le Polizze da Trasferire di QBE Re rimarrebbero in essere presso quest'ultima e la fusione di QBE Re con QBE Europe non

avrebbe luogo. Se il Trasferimento QBE Re fosse approvato e il Trasferimento QIEL fosse respinto, le Polizze da Trasferire di QBE Re sarebbero trasferite a QBE Europe e la fusione avrebbe luogo, mentre le Polizze da Trasferire di QIEL rimarrebbero in essere presso quest'ultima.

Se i Trasferimenti saranno ritardati per qualsiasi ragione, gli Assicurati saranno informati al riguardo tramite il sito web di QBE. Se è previsto un ritardo prolungato, o se i Trasferimenti vengono respinti, gli Assicurati interessati ne saranno informati per iscritto.

3.7 Verrà addebitata all'Assicurato una somma di denaro extra relativa ai Trasferimenti?

No, all'Assicurato non sarà chiesto di sostenere alcun costo per i Trasferimenti. QIEL e QBE Re affronteranno i costi e le spese connesse all'esecuzione dei Trasferimenti.

Sezione 4 Altre informazioni sull'Esperto Indipendente

4.1 Chi è l'Esperto Indipendente?

L'Esperto Indipendente è il signor Alex Marcuson della società Marcuson Consulting Ltd. È membro dell'Institute and Faculty of Actuaries con oltre venti anni di esperienza in società di (ri)assicurazione generale.

4.2 Qual è il suo ruolo?

Il signor Marcuson è stato nominato per esprimere il proprio parere sul probabile effetto delle proposte sugli Assicurati. La sua nomina è stata approvata dalla PRA, previa consultazione con la FCA. La sua Relazione è imparziale ed è basata sul controllo approfondito delle proposte e delle attività di QIEL, QBE Re e QBE Europe. QIEL, QBE Re e QBE Europe gli hanno fornito l'accesso al personale chiave e alle informazioni che ha richiesto, sia private che pubbliche.

4.3 Come faccio a sapere che l'Esperto è indipendente?

L'incarico dell'Esperto Indipendente è stato approvato dalla PRA, previa consultazione con la FCA, e l'indipendenza è uno dei criteri utilizzati da tali organismi per valutare l'idoneità dell'Esperto. Né il sig. Marcuson né alcun suo familiare detiene polizze, partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari di QIEL, QBE Re, QBE Europe o di qualsiasi società appartenente al Gruppo QBE. Il sig. Marcuson è massimamente responsabile nei confronti della Corte non di QIEL, QBE Re o QBE Europe. La sua Relazione deve essere imparziale. Abbiamo incluso un compendio della sua Relazione in questo gruppo di documenti, ma è possibile scaricare una copia completa del rapporto dell'Esperto Indipendente sul sito web di QBE (qbeeurope.com) Se si desidera riceverne una copia cartacea, è possibile contattarci al numero +39 02 3626 3515.

Sezione 5 Vi saranno cambiamenti alla polizza dell'Assicurato?

5.1 Chi deve contattare l'Assicurato dopo i Trasferimenti per porre un quesito riguardante la sua polizza o per apportare modifiche?

Fatto salvo il completamento delle procedure di consultazione dei dipendenti di cui al paragrafo 2.2 sopra e l'entrata in vigore dello Schema, l'amministrazione della polizza non cambierà in seguito ai Trasferimenti e dopo i Trasferimenti l'Assicurato dovrà continuare a contattare il proprio normale referente in QBE.

5.2 I premi pagati dall'Assicurato subiranno modifiche?

Non saranno apportate modifiche ai premi pagati dall'Assicurato in conseguenza dei Trasferimenti.

5.3 I termini e le condizioni della polizza dell'Assicurato subiranno modifiche?

I Trasferimenti non modificheranno i termini e le condizioni della polizza o i pagamenti ricevuti dall'Assicurato, se ha presentato una richiesta di indennizzo.

5.4 Vi sono altri cambiamenti di cui l'Assicurato dovrebbe essere a conoscenza in seguito ai Trasferimenti?

Lo schema di protezione degli Assicurati ("PPS")

Attualmente, in caso di insolvenza di QIEL, se l'Assicurato soddisfa i criteri di idoneità pertinenti può ricorrere al PPS del Regno Unito per far valere eventuali richieste di indennizzo a fronte della polizza dallo stesso pagata. Poiché l'attività di QIEL è principalmente di (ri)assicurazione commerciale, la stragrande maggioranza degli Assicurati non soddisfa i criteri di idoneità, in quanto lo schema PPS è rivolto ai consumatori e alle piccole imprese. In qualità di riassicuratore, nessuno degli

Assicurati di QBE Re soddisferà i criteri di idoneità. Tuttavia, una piccola minoranza di Assicurati QIEL potrebbe soddisfare i criteri di idoneità. Se lo Schema è approvato, in qualità di Assicurati di QBE Europe, i titolari di polizze QIEL che soddisfano i criteri di idoneità potrebbero non ricorrere più allo schema PPS in caso di insolvenza di QBE Europe.

In quanto (ri)assicuratore belga, QBE Europe sarà membro sia del Fondo comune di garanzia belga (Fonds Commun de Garantie Belge/ Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds) (il "Fondo comune") sia dell'Agenzia federale per i rischi professionali (Agence fédérale des risques professionnels/Federaal agentschap voor beroepsrisico's) ("FEDRIS"), che coprono rispettivamente le richieste di risarcimento automobilistiche e del rischio professionale in caso di insolvenza dell'assicuratore. Questi organismi tuttavia non forniscono una protezione equivalente a quella del PPS.

L'Esperto Indipendente ha preso in considerazione questo problema nella sua Relazione e nel relativo compendio allegato al presente gruppo di documenti e ha concluso che questo mancato accesso allo schema PPS non influisce sostanzialmente in maniera negativa sulla sicurezza dei benefici concessi all'Assicurato, per i motivi enunciati nella sua Relazione e nel relativo compendio.

Per ulteriori informazioni sulla propria idoneità a presentare una richiesta di indennizzo allo schema PPS, l'Assicurato potrà fare riferimento alla relativa sezione del sito (www.fscs.org.uk/can-we-help) e alla relativa sezione della Relazione. Inoltre (sebbene non sia in grado di offrire alcuna forma di consulenza legale), il servizio di assistenza della compagnia dedicato ai clienti (+ 39 02 3626 3515) sarà in grado di fornire all'Assicurato ulteriori indicazioni in merito all'idoneità PPS su richiesta.

Priorità in caso di insolvenza

Inoltre, come indicato nel precedente paragrafo 2.1, QBE Europe sarà autorizzata a esercitare l'attività inerente ai rischi sia assicurativi sia riassicurativi. In caso di insolvenza di QBE Europe, la legge belga prevede che a tutte le somme dovute ai titolari di polizza assicurativa diretta sia data priorità rispetto a quelle dovute ai titolari di polizze di riassicurazione. Anche se la posizione è la stessa secondo la legge inglese, QBE Re al momento non esercita alcuna attività di assicurazione diretta, pertanto i suoi Assicurati non potranno essere collocati in altre classi di Assicurati se essa diventa insolvente.

Se l'Assicurato è un titolare di polizza QBE Re, sarà trasferito a una compagnia che includerà anche titolari di polizza di assicurazione diretta (quelli trasferiti da QIEL e da eventuali futuri titolari di polizza di assicurazione diretta). Pertanto, l'Assicurato avrà una riduzione in linea teorica dei propri diritti in caso di insolvenza, perché, qualora QBE Europe fosse dichiarata insolvente, sarebbe collocato dopo tali titolari di polizza di assicurazione diretta. L'Esperto Indipendente ha preso in considerazione questo problema nella sua Relazione e nel compendio della sua Relazione allegato al presente gruppo di documenti e ha concluso che, nonostante ciò incida negativamente sui benefici concessi ai titolari di polizza attualmente assicurati da QBE Re, l'impatto non sarà significativo. Le ragioni della sua conclusione sono esposte nella Relazione peritale e nel relativo compendio.

Il Financial Ombudsman Service ("FOS")

Infine, in caso di controversia con QIEL, se l'Assicurato soddisfa i criteri di idoneità pertinenti, ricorre attualmente al FOS del Regno Unito che fornisce un servizio

indipendente e gratuito in materia di risoluzione delle controversie. I criteri di idoneità per questo servizio sono analoghi a quelli applicabili al PPS e per questo motivo nessun Assicurato di QBE Re e pochissimi Assicurati di QIEL soddisfano tali criteri. Tuttavia, una piccola minoranza di Assicurati di QIEL in corso di trasferimento a QBE Europe, potrebbe soddisfare i criteri di idoneità e potrebbe perdere il diritto di rivolgersi al FOS in caso di controversia con QBE Europe. Benché esistano in Belgio schemi analoghi di risoluzione delle controversie, tra cui il Mediatore in materia finanziaria (Ombudsman en conflits financiers/Ombudsman in financiële geschillen) e l'Ombudsman delle assicurazioni (Ombudsman des Assurance/Ombudsman van de Verzekeringen), dette organizzazioni possono fare solo raccomandazioni non vincolanti in merito a un reclamo.

Anche in questo caso, l'Esperto Indipendente ha preso in considerazione questo problema nella sua Relazione e nel relativo compendio allegato al presente gruppo di documenti e ha concluso che il mancato accesso al FOS non influirà in modo sostanzialmente negativo sui benefici concessi all'Assicurato, per le ragioni esposte nella Relazione peritale e nel relativo compendio.

Per ulteriori informazioni sull'idoneità dell'Assicurato a presentare una richiesta di risarcimento allo schema FOS, fare riferimento alla relativa sezione del sito Web (www.financial-ombudsman.org.uk/faq/complain.html) e alla relativa sezione della Relazione. Inoltre (sebbene non sia in grado di offrire alcuna forma di consulenza legale), il servizio di assistenza dedicato ai clienti della compagnia (+ 39 02 3626 3515) sarà in grado di fornire all'Assicurato ulteriori indicazioni in merito all'idoneità FOS su richiesta.

Sezione 6 Commenti finali

6.1 La domanda dell'Assicurato non trova risposta in questo opuscolo. A chi si deve rivolgere per ottenere informazioni dettagliate?

QBE si augura che le informazioni fornite all'Assicurato gli abbiano consentito di comprendere le proposte. QIEL, QBE Re e QBE Europe hanno pubblicato ulteriori informazioni sul sito web QBE (qbeurope.com), da dov'è possibile scaricare una versione completa dei termini legali dei Trasferimenti, la Relazione completa dell'Esperto Indipendente e il gruppo di documenti informativi dell'Assicurato. In alternativa l'Assicurato potrà chiamare la compagnia al numero + 39 02 3626 3515 per ricevere tali informazioni.

QIEL e QBE Re hanno istituito entrambe un servizio di assistenza dedicato per i clienti che hanno domande da porre o desiderano sollevare dubbi o obiezioni relativi ai Trasferimenti proposti al numero + 39 02 3626 3515.

Inoltre, QBE pubblicherà sul proprio sito web copie di eventuali Relazioni supplementari che l'Esperto Indipendente redigerà prima dell'Udienza della Corte.

Tuttavia, se l'Assicurato ritiene di potersi trovare in condizioni peggiorative in seguito ai Trasferimenti, potrà consultare le domande da 3.4 a 3.6 o consultare la Nota Legale all'interno di questo gruppo di documenti per ottenere informazioni sul modo di comunicare alla compagnia la propria obiezione o dubbio.

6.2 Come può sapere l'Assicurato se i Trasferimenti sono stati approvati?

La compagnia renderà noto l'esito dell'istanza alla Corte sul sito web QBE (qbeurope.com) dopo l'Udienza della Corte prevista per il 19 dicembre 2018. Eventuali modifiche o informazioni sullo stato di avanzamento dei Trasferimenti saranno parimenti rese note sul sito web di QBE all'indirizzo <https://qbeurope.com/>. L'Assicurato dovrà controllare tali siti web per eventuali modifiche o aggiornamenti oppure chiamare il servizio di assistenza dedicato al numero + 39 02 3626 3515.

Se l'istanza ha esito positivo, i Trasferimenti devono aver luogo alla Data di Entrata in Vigore.

Glossario

Per Compagnie o QBE si intendono le compagnie QIEL, QBE Re e QBE Europe.

Per Corte si intende l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles;

Udienza della Corte indica l'Udienza presso l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles presso cui viene assunta la decisione definitiva di approvare o disapprovare lo Schema.

Data di Entrata in Vigore indica le ore 00:01 del 1° gennaio 2019, data in cui si prevede che lo Schema diventi effettivo (subordinatamente all'approvazione della Corte). Eventuali modifiche alla data dei Trasferimenti saranno rese note sul sito Web QBE.

FCA indica la Financial Conduct Authority che ha l'obiettivo di tutelare coloro che fruiscono di servizi finanziari, proteggere e migliorare l'integrità del sistema finanziario del Regno Unito e promuovere una concorrenza efficace nell'interesse dei consumatori.

FSMA indica la Uk Financial Services and Markets Act 2000 (Legge del 2000 sui servizi e mercati finanziari del Regno Unito)

Esperto Indipendente indica Alex Marcuson della società Marcuson Consulting Ltd la cui nomina, approvata dagli Organismi di Regolamentazione, comporta l'elaborazione della Relazione peritale.

PRA indica la Prudential Regulation Authority (Autorità di regolamentazione prudenziale) che è responsabile della regolamentazione e vigilanza prudenziale di banche, società di costruzione, cooperative di credito, assicuratori e importanti società di investimento nel Regno Unito.

Polizze da Trasferire di QBE Re indica le polizze di QBE Re da trasferire a QBE Europe nell'ambito dello Schema.

Polizze da Trasferire di QIEL indica le polizze di QIEL da trasferire a QBE Europe nell'ambito dello Schema.

Organismi di regolamentazione indica gli organismi di riferimento del settore assicurativo nel Regno Unito. Si fa riferimento, a seconda del contesto, al PRA, allo FCA o ad entrambi.

Relazione indica la relazione dello Schema prodotta dall'Esperto Indipendente secondo i requisiti della FSMA, che riflette la guida fornita dal SUP 18.2 del Manuale FCA e la Dichiarazione della Politica del PRA sui Trasferimenti di imprese di assicurazione.

Relazione supplementare indica una relazione prodotta prima dell'Udienza della Corte, per valutare l'impatto delle conclusioni dell'Esperto Indipendente sugli eventi accaduti successivamente alla pubblicazione della sua Relazione iniziale.

Trasferimenti indica il trasferimento legale delle Polizze da Trasferire da QIEL e QBE Re a QBE Europe.

Polizze da Trasferire indica le Polizze da Trasferire di QBE Re e di QIEL.

QBE Insurance Group

Plantation Place, 30 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BD United Kingdom

Telephone +44 (0)20 7105 4000

www.QBEurope.com

QBE Insurance Group

Compendio dello Schema e Relazione dell'Esperto Indipendente

Presso l'alta corte di giustizia business and property courts of england and
wales companies court (chd)



**IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT (ChD)**

CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ: QBE INSURANCE (Europe) LIMITED

e

CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ: QBE Re (EUROPE) LIMITED

e

CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ: QBE EUROPE SA/NV

e

CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE DENOMINATA THE FINANCIAL SERVICES AND
MARKETS ACT 2000 (LEGGE DEL 2000 SUI SERVIZI E MERCATI FINANZIARI)

Compendio dello schema e della relazione

Indice

1. Introduzione	3
2. Contesto storico di QIEL, QBE Re e QBE Europe	3
3. Procedura e Tempistiche dello Schema	4
4. Compendio dello Schema	4
5. Compendio della Relazione sullo Schema	6
6. Relazione supplementare	11
7. Ulteriori informazioni	11

1. Introduzione

1.1 La compagnia di assicurazione QBE Insurance (Europe) Limited ("QIEL") propone di trasferire tutta la sua attività assicurativa e riassicurativa generale: (i) esercitata attraverso le sue succursali attive in Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia; e (ii) precedentemente esercitata dalle sue succursali in Belgio, Bulgaria, Estonia, Irlanda e Norvegia, e ora in via di cessazione, [i punti ((i) e (ii) rappresentando, nell'insieme, le succursali QIEL], che comprende l'intera attività di QIEL svolta in regime di libero stabilimento in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia (l'Attività Trasferita di QIEL) a QBE Europe SA/NV (QBE Europe).

1.2 QBE Re (Europe) Limited (QBE Re) si propone di trasferire per intero la propria attività generale e di riassicurazione a lungo termine esercitata attraverso le sue succursali del Belgio, Isole Bermude e Irlanda (nell'insieme, le succursali di QBE Re), che comprendente l'intera attività di QBE Re (l'Attività Trasferita di QBE Re), a QBE Europe.

1.3 Questi due trasferimenti dell'Attività

Trasferita di QIEL e dell'Attività Trasferita di QBE Re (l'Attività Trasferita) (i Trasferimenti) dovrebbero essere effettuati attraverso uno schema di trasferimento di attività assicurativa (lo Schema). Lo Schema sarà messo in pratica attraverso l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra (l'Alta Corte) in conformità alla Part VII del Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito. Alla Data di Entrata in Vigore, è previsto inoltre che: (a) QBE Re si fonderà con QBE Europe mediante fusione transfrontaliera per incorporazione; e (b) gli azionisti di QBE Europe, QBE Holdings (EO) Limited e QBE European Operations Plc garantiranno che essa sia sufficientemente capitalizzata per intraprendere l'Attività Trasferita.

1.4 Questo documento contiene un compendio degli effetti dello Schema e della Relazione preparata dall'Esperto Indipendente (vedere paragrafo 5.1 sotto) sullo Schema (la Relazione).

1.5 Questo documento è solo un compendio. I dettagli completi dello Schema e della Relazione si trovano nelle versioni complete disponibili gratuitamente (fare riferimento al paragrafo 7 di seguito per ulteriori informazioni).

2. Contesto storico di QIEL, QBE Re e QBE Europe

2.1 QIEL è una compagnia costituita in Inghilterra e Galles e iscritta al numero 01761561 del Registro delle Imprese. La sede legale di QIEL si trova a Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BD.

2.2 L'Attività Trasferita di QIEL include tutte le attività di assicurazione e di riassicurazione generale di QIEL esercitate attraverso le proprie succursali.

2.3 QBE Re è una compagnia costituita in Inghilterra e Galles e iscritta al numero 01378853 del Registro delle Imprese. La sede

legale di QBE Re si trova a Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BD.

2.4 L'Attività Trasferita di QBE Re comprende tutta l'attività di riassicurazione generale e a lungo termine di QBE Re esercitata attraverso le succursali QBE Re, che include la totalità delle attività di QBE Re.

2.5 QBE Europe è una compagnia costituita in Belgio e iscritta al numero 0690537456 del Registro delle Imprese. La sede legale di QBE Europe è in Boulevard du Régent 37, BE 1000, Bruxelles.

2.6 QIEL e QBE Re sono entrambe autorizzate e regolamentate dalla Prudential Regulation Authority (PRA) del Regno Unito e sono inoltre disciplinate dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

2.7 QBE Europe è autorizzata e regolamentata dalla Banca Nazionale del Belgio (Banque Nationale de Belgique / Nationale Bank van België) (NBB).

3. Procedura e Tempistiche dello Schema

3.1 Le tempistiche proposte per lo Schema sono:

Udienza dell'Alta Corte	19 dicembre 2018
"Data di Entrata in Vigore" proposta (quando l'Attività Trasferita sarà trasferita a QBE Europe)	1° gennaio 2019

3.2 Lo Schema non sarà attuato a meno che l'Alta Corte non lo approvi il 19 dicembre 2018.

3.3 l'Alta Corte impone cambiamenti o condizioni allo Schema proposto, lo Schema non entrerà in vigore a meno che QIEL, QBE Re e QBE Europe non acconsentano.

4. Compendio dello Schema

4.1 Di seguito è riportato un compendio dei punti principali dello Schema. Come indicato sopra, la versione completa del documento dello Schema è disponibile gratuitamente (consultare il paragrafo 7 di seguito per ulteriori informazioni).

4.2 Inoltre, QIEL, QBE Re e QBE Europe hanno predisposto una serie di comunicazioni per gli assicurati che sono disponibili sul sito Web di QBE all'indirizzo (qbeurope.com).

Effetto dello Schema

4.3 Come indicato sopra, lo Schema intende trasferire tutte le Attività Trasferite da QIEL e QBE Re a QBE Europe.

Sinistri pagati da QBE Europe dopo la Data di Entrata in Vigore

4.4 Si intende che a partire dalla Data di Entrata in Vigore, tutti i diritti e gli obblighi derivanti

dall'Attività Trasferita verranno trasferiti automaticamente a QBE Europe e non saranno più validi per QIEL o QBE Re (a seconda dei casi). Ciò significa che QBE Europe sarà responsabile per il pagamento di tutte le richieste di indennizzo e per soddisfare tutti gli altri obblighi già in capo a QIEL o QBE Re (a seconda dei casi) connessi all'Attività Trasferita.

Eccezioni

4.5 Malgrado la volontà illustrata nel precedente paragrafo 4.4, esiste un numero limitato di Polizze che non rientrano o potrebbero non rientrare nello Schema, qui denominate rispettivamente "Polizze QIEL Escluse" o "Polizze QIEL Residue". Esse sono descritte in maggior dettaglio nella versione completa dello Schema. Eventuali polizze QIEL Residue verranno trasferite a QBE Europe nel minor tempo possibile dopo la Data di Entrata in Vigore.

Nessuna modifica ai Termini e Condizioni di Polizza

4.6 Non ci saranno modifiche ai termini e alle condizioni delle polizze da trasferire, salvo che l'assicuratore o il riassicuratore sia QBE Europe e non QIEL o QBE Re (a seconda dei casi).

Amministrazione della Polizza

4.7 L'amministrazione (compresa la gestione dei sinistri) dell'Attività Trasferita attualmente svolta in Belgio, Isole Bermude, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito da QIEL o QBE Re (a seconda dei casi) sarà effettuata in maniera identica indipendentemente dal fatto che lo Schema sia approvato o meno. I dipendenti di QIEL e QBE Re (a seconda dei casi) in Belgio, Isole Bermude, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia, subordinatamente al completamento delle appropriate procedure di consultazione dei dipendenti e all'entrata in vigore dello Schema, saranno trasferiti a QBE Europe e saranno impiegati presso quest'ultima (nel caso dei dipendenti belgi) o presso la corrispondente succursale di QBE Europe (nel caso di tutti gli altri dipendenti). Questi dipendenti continueranno a gestire l'attività dopo i trasferimenti in maniera identica a quella anteriore ai trasferimenti. QIEL e QBE Re non hanno dipendenti nel Regno Unito e in Irlanda, ma hanno incaricato QBE Management Services (UK) Limited e QBE Management (Ireland) Limited di agire come compagnie di servizi e di impiegare entità in tali giurisdizioni. QBE Europe stipulerà accordi con le entità di cui sopra, in base ai quali i dipendenti interessati nel Regno Unito e in Irlanda che attualmente amministrano le polizze da trasferire continueranno a svolgere tale compito dopo i Trasferimenti. Inoltre, l'attività precedentemente esercitata

in Norvegia è attualmente prestata da dipendenti in Danimarca e Svezia; l'attività precedentemente esercitata in Bulgaria è prestata da Euroins Insurance Group LLC; e l'attività precedentemente esercitata in Estonia è prestata dalla succursale estone di AAS "BTA Baltic Insurance Company". QBE Europe intende mantenere questi accordi dopo i Trasferimenti. Lo Schema non dovrebbe pertanto avere alcun effetto sull'organizzazione di gestione delle Polizze per l'Attività Trasferita.

Continuità dei provvedimenti o contenzioso

4.8 Dalla Data di Entrata in Vigore, qualsiasi provvedimento o contenzioso (o parte rilevante dello stesso) che sia stato emesso, notificato, avviato, minacciato o contemplato da o contro QIEL o QBE Re (a seconda dei casi) in Relazione all'Attività Trasferita (o qualsiasi altro ricorso o reclamo che possa essere promosso in futuro contro QIEL o QBE Re (a seconda dei casi), inclusi quelli non ancora contemplati) deve essere proseguito da o contro QBE Europe, e quest'ultima ha il diritto di porre in essere tutte le difese, istanze, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati disponibili per QIEL o QBE Re (a seconda dei casi).

4.9 A decorrere dalla Data di Entrata in Vigore, qualsiasi sentenza, composizione, ordinanza o aggiudicazione (o parte rilevante della stessa) nell'ambito di provvedimenti attuali o passati ottenuti da o contro QIEL o QBE Re (a seconda dei casi) in Relazione all'Attività Trasferita, sarà esecutiva da o nei confronti di QBE Europe in luogo di QIEL o QBE Re (a seconda dei casi).

Costi e spese

4.10 Nessun costo o spesa relativo alla preparazione dello Schema o del procedimento dell'Alta Corte sarà a carico degli Assicurati.

5. Compendio della Relazione sullo Schema

5.1 QIEL, QBE Re e QBE Europe hanno nominato il Sig. Alex Marcuson di Marcuson Consulting Ltd, in qualità di Esperto Indipendente, per fornire una Relazione all'Alta Corte sugli effetti dello Schema sugli Assicurati di QIEL, QBE Re e QBE Europe. Il signor Marcuson è membro dell'Institute and Faculty of Actuaries. La sua nomina è stata approvata dalla PRA, in consultazione con la FCA.

5.2 La Relazione contiene le motivazioni su cui poggiano le conclusioni del sig. Marcuson, comprese le sue ipotesi, l'analisi dettagliata posta alla base del suo lavoro, una serie di limiti importanti rilevanti per comprendere le conclusioni raggiunte e una dichiarazione delle finalità della Relazione e le condizioni del suo utilizzo. Questo materiale aggiuntivo non è stato incluso nel presente compendio.

5.3 Anche se il signor Marcuson è convinto che questo compendio fornisca una sintesi adeguata della Relazione, l'affidamento riposto esclusivamente su questo compendio potrebbe offrire all'Assicurato un'immagine incompleta e chiunque desideri comprendere l'analisi che ha portato alle conclusioni del signor Marcuson dovrà richiedere una copia della Relazione completa. Le copie della Relazione completa e di eventuali Relazioni Supplementari possono essere ottenute gratuitamente (fare riferimento al paragrafo 7 di seguito per ulteriori informazioni).

Logica dello Schema

5.4 La Relazione descrive le deduzioni dell'Esperto Indipendente in merito alle finalità dello Schema. Ciò per consentire alla compagnia capogruppo della divisione europea del gruppo QBE (la Divisione Europea), QBE European Operations Plc (QBE EO), di evitare il rischio di

interrompere le proprie attività e per fornire certezze agli assicurati delle sue succursali SEE nel quadro dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit).

5.5 Lo Schema consentirà a QBE Europe, in qualità di compagnia di (ri)assicurazione controllata di QBE EO con sede in Belgio, di continuare a gestire l'Attività Trasferita in seguito alla Brexit. Dopo la Data di Entrata in Vigore, si prevede che QBE Europe sarà l'unico assicuratore della Divisione Europea per i nuovi rischi non-Lloyd situati nello Spazio economico europeo (SEE).

Lavoro dell'Esperto Indipendente

5.6 L'Esperto Indipendente ha esaminato i termini dello Schema e ne ha valutato l'impatto sulla sicurezza degli Assicurati di QIEL e QBE Re (la Relazione non considera l'impatto dello Schema sugli assicurati di QBE Europe in quanto, prima della Data di Entrata in Vigore, non vi sono tali assicurati). L'Esperto Indipendente ha inoltre preso in considerazione l'impatto dello Schema sui riassicuratori dell'Attività Trasferita (Riassicuratori) e l'approccio adottato da QIEL e QBE Re per informare gli Assicurati di QIEL e QBE Re interessati dallo Schema e dagli accordi pubblicitari di accompagnamento.

5.7 Per raggiungere le sue conclusioni, l'Esperto Indipendente ha:

- (a) esaminato i bilanci effettivi e/o prospettici di QIEL, QBE Re e QBE Europe, comprese le riserve tecniche di ciascuna compagnia;
- (b) considerato la posizione di altre compagnie all'interno del gruppo QBE su cui QIEL, QBE Re e QBE Europe fanno

affidamento per il supporto finanziario esplicito o implicito;

(c) esaminato il modo in cui QIEL, QBE Re e QBE Europe determinano la quantità di capitale richiesta e confrontato i rischi, i requisiti patrimoniali e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna compagnia;

(d) osservato il modo in cui i Trasferimenti influiranno su questioni non finanziarie, tra cui: (i) il modo in cui le compagnie sono gestite e le loro polizze sono amministrate; e (ii) eventuali modifiche alle tutele legali e normative fornite agli assicurati;

(e) considerato la legge applicabile di ciascuna delle polizze trasferenti e valutato se sussiste il rischio che lo Schema non venga riconosciuto da qualche giurisdizione;

(f) considerato se le differenze tra le compagnie prima e dopo i Trasferimenti potrebbero influire sul livello dei sinistri derivanti dalle polizze di riassicurazione da trasferire; e

(g) esaminato le modalità informative proposte e gli accordi pubblicitari.

5.8 L'Esperto Indipendente ha anche considerato la possibilità che il Trasferimento non proceda e ha confermato che ciò non influirà sulle sue conclusioni.

Conclusioni dell'Esperto Indipendente - Sicurezza finanziaria degli assicurati

5.9 Sulla base dell'esame condotto su QIEL, QBE Re e QBE Europe, l'Esperto Indipendente ha concluso che gli Assicurati dell'Attività Trasferita non saranno influenzati in maniera significativamente negativa dallo Schema (ovvero la probabilità che le richieste

di indennizzo di questi assicurati siano soddisfatte per intero a tutti gli effetti sarà la stessa prima e dopo l'entrata in vigore dello Schema).

5.10 Per ragioni analoghe, l'Esperto Indipendente ha concluso che gli assicurati che rimangono in QIEL non saranno influenzati negativamente dallo Schema.

Conclusioni dell'Esperto Indipendente - Livelli di Notifica

5.11 Sulla base dell'esame degli accordi proposti di QBE Europe per la gestione delle polizze e la gestione dei sinistri, rispetto a quelli in essere di QIEL e QBE Re, l'Esperto Indipendente ha concluso che lo Schema non avrà alcun effetto sull'amministrazione dell'Attività Trasferita di QIEL o QBE Re, o sulla rimanente (cioè non trasferibile) attività di QIEL.

Conclusioni dell'Esperto Indipendente - Altre considerazioni non finanziarie

5.12 L'Esperto Indipendente ha identificato due aspetti dello Schema che ha considerato potenzialmente svantaggiosi rispetto all'Attività trasferita di QIEL e un aspetto concernente l'Attività Trasferita di QBE Re. Sulla base dell'analisi condotta, egli non ha ritenuto nessuno di loro significativo. Questi aspetti sono spiegati nei seguenti paragrafi e riguardano:

- (a) l'accesso allo Schema di Protezione degli Assicurati (PPS);
- (b) i reclami degli assicurati; e
- (c) la priorità degli assicurati in caso di insolvenza.

5.13 L'Esperto Indipendente ha anche considerato la legge applicabile alle polizze da trasferire.

(a) Schema di Protezione degli Assicurati

5.14 In caso di insolvenza di QIEL, gli assicurati idonei dell'Attività Trasferita di QIEL fanno attualmente ricorso al PPS per ottenere il risarcimento dei loro sinistri (in qualità di riassicuratore, nessuno degli assicurati di QBE Re soddisferà i criteri di idoneità). Se lo Schema troverà attuazione, in qualità di titolari di polizze QBE Europe, questi assicurati non possono più ricorrere allo stesso PPS in caso di insolvenza di QBE Europe. Per i sinistri non risarciti derivanti da tale scenario, sebbene esistano schemi di risarcimento che possono fornire tutela in Belgio, l'Esperto Indipendente non ritiene che essi forniscano una tutela equivalente a quella del PPS.

5.15 Il PPS include clausole secondo le quali le richieste di risarcimento presentate da assicurati idonei prima del trasferimento (siano esse segnalate o meno) saranno tutelate in caso di fallimento di QBE Europe come lo sarebbero in seguito al fallimento di QIEL. I periodi di copertura non scaduti al momento del trasferimento (vale a dire alla Data di Entrata in Vigore), tuttavia, non mantengono il beneficio del PPS.

5.16 A parte la Bulgaria e l'Estonia e in relazione ad alcune attività vincolate per conto di QIEL da parte dei suoi coverholder europei (I coverholder sono aziende autorizzate dalla Compagnia o da un Sindacato Lloyd's a stipulare contratti di assicurazione e/o a emettere la documentazione assicurativa per conto degli stessi) (Attività dei Coverholder), il numero di assicurati potenzialmente interessati da questa modifica è modesto a causa del

profilo dell'attività attualmente esercitata da QIEL (che è prevalentemente focalizzato su aziende medio-grandi) e dei criteri di idoneità per il PPS (che, in generale, fornisce protezione solo ai privati e alle piccole imprese).

5.17 Poiché tutte le polizze sottoscritte dalle succursali bulgare ed estoni di QIEL sono scadute nel o prima del mese di aprile 2015, l'Esperto Indipendente ritiene che gli assicurati i quali soddisfino i criteri di idoneità e acquistino una Polizza da tali succursali debbano mantenere il beneficio del PPS.

5.18 Per l'Attività di Coverholder, in relazione alla quale l'Esperto Indipendente deduce che quasi tutti gli assicurati siano verosimilmente idonei a beneficiare del PPS e altri assicurati lo siano, si verificherà una perdita di protezione del PPS per le richieste di indennizzo relative a periodi non scaduti di copertura al momento del trasferimento (vale a dire alla Data di Entrata in Vigore).

5.19 Poiché la probabilità dell'insolvenza di QBE Europe appare attualmente remota, l'Esperto Indipendente non ritiene che tale mancato accesso al PPS influenzi in maniera sostanzialmente negativa la sicurezza offerta agli assicurati da trasferire.

(b) Reclami degli assicurati

5.20 In caso di controversia con QIEL, gli assicurati idonei dell'Attività Trasferita di QIEL attualmente fanno ricorso al UK Financial Ombudsman Service (FOS), che fornisce un servizio indipendente gratuito per la risoluzione di controversie (come riassicuratore, nessuno degli assicurati di QBE Re soddisfa i criteri di idoneità).

5.21 Analogamente al PPS, i criteri di idoneità per il FOS sono limitati ai privati e alle piccole imprese, e ciò significa che, a

parte Bulgaria ed Estonia e alcune Attività di Coverholder, la maggior parte degli assicurati QIEL avrà dimensioni troppo ampie per essere idonea. Inoltre, il FOS avrà giurisdizione solo in relazione a una polizza sottoscritta da una delle succursali QIEL se i criteri di idoneità sono soddisfatti e il giudizio connesso a una richiesta di indennizzo o reclamo è stato esercitato dal personale QIEL nel Regno Unito. Pertanto, solo gli assicurati che soddisfino entrambi i criteri di idoneità e abbiano presentato richieste di indennizzo o reclami indirizzati al personale ubicato presso l'ufficio londinese di QIEL, hanno attualmente accesso al FOS. Questi assicurati cesseranno di avere tale accesso dopo i Trasferimenti. La stragrande maggioranza degli assicurati (che non hanno presentato richieste di indennizzo o reclami al personale ubicato nell'ufficio londinese di QIEL) non può attualmente presentare reclami al FOS, e ciò non subirà modifiche in conseguenza dello Schema.

5.22 L'Esperto Indipendente ha valutato la situazione relativa alla perdita di tale accesso e, benché abbia riconosciuto lo svantaggio che ne deriva in linea teorica, ha concluso che, tenendo conto dell'assenza di eventuali rinvii al FOS da parte delle succursali di QIEL (incluse le succursali bulgare ed estoni e con riferimento all'Attività di Coverholder) negli ultimi cinque anni, la possibilità che vi sia un assicurato il quale: (a) desideri utilizzare il FOS; e (b) perda quella capacità, è remota. Tutti i casi di reclamo da parte degli assicurati sono stati trattati in base a disposizioni locali e ciò rimarrà invariato dopo il trasferimento. Egli ha quindi concluso che qualsiasi perdita di accesso al FOS non rappresenta un effetto negativo rilevante in conseguenza dello Schema.

5.23 Lo Schema non avrà alcun effetto sulla capacità degli Assicurati idonei non trasferibili di QIEL di presentare reclami al FOS.

5.24 Inoltre, QBE Europe si è impegnata a rispettare le pertinenti norme del Regno Unito in materia di risoluzione delle controversie.

(c) Priorità degli assicurati in caso di insolvenza

5.25 QBE Europe avrà il permesso di sottoscrivere sia i rischi assicurativi che quelli di riassicurazione. In caso di insolvenza di QBE Europe, la legge belga prevede che a tutte le somme dovute a assicurati diretti venga data priorità rispetto a quelle dovute a titolari di polizze di riassicurazione. Anche se la posizione è la stessa secondo la legge inglese, QBE Re non esercita al momento alcuna attività di assicurazione diretta, pertanto i suoi titolari di polizza non potrebbero essere collocati in altre classi di Assicurati se essa diventasse insolvente.

5.26 L'Esperto Indipendente ha quindi individuato un potenziale svantaggio per gli assicurati dell'Attività Trasferita di QBE Re, poiché essi si trasferiranno in una compagnia che ha anche assicurati diretti (quelli che si trasferiscono da QIEL ed eventuali futuri assicurati diretti). Pertanto, a seguito dell'insolvenza, avranno una riduzione teorica dei loro diritti, poiché, in caso di insolvenza di QBE Europe, si posizionerebbero dietro tali assicurati diretti.

5.27 L'Esperto Indipendente ha preso in considerazione questo problema nella sua Relazione e ha concluso che, nonostante ciò incida negativamente sui benefici concessi ai titolari di polizza attualmente assicurati da QBE Re, l'impatto non sarà significativo perché, secondo le sue conclusioni, la probabilità di insolvenza di QBE Europe sembra remota.

Legge applicabile

5.28 L'Esperto Indipendente ha inoltre riconosciuto che, mentre una percentuale

molto piccola delle polizze da trasferire di QIEL (circa l'1%) è regolamentata dalle leggi di uno Stato membro non- SEE, una quota minoritaria significativa (circa il 40%) delle polizze da trasferire di QBE Re non applica la legge vigente di uno Stato membro del SEE. Laddove una Polizza sia disciplinata dalle leggi di uno Stato membro non appartenente al SEE, esiste il rischio che i Trasferimenti non vengano riconosciuti da tale Stato membro non appartenente al SEE.

5.29 L'Esperto Indipendente è, tuttavia, convinto che ciò non avrà un impatto negativo sugli assicurati dell'Attività Trasferita poiché QBE Europe ha confermato alla Corte che:

- (a) non cercherà di basarsi sul non riconoscimento dei Trasferimenti, previsto dalla legge applicabile, di una polizza interessata come base per evitare tale polizza;
- (b) soddisferà i costi legali e le spese ragionevolmente sostenute dall'assicurato in questione nella misura in cui esse riguardino l'esecuzione di una polizza in una giurisdizione che non riconosce i Trasferimenti; e
- (c) sottoscriverà un atto unilaterale che documenti gli impegni di cui sopra.

Conclusioni dell'Esperto Indipendente - Effetto dello Schema sui Riassicuratori

5.30 Gli accordi di riassicurazione che proteggono l'Attività Trasferita saranno trasferiti in virtù dello Schema e continueranno a proteggere l'attività una volta che essa sia stata trasferita a QBE Europe. Per alcune polizze ciò può significare che la riassicurazione è effettivamente suddivisa tra QIEL e QBE Europe dopo i Trasferimenti. L'ammontare delle passività di ciascun riassicuratore esterno di QIEL e QBE

Re non cambierà a seguito dello Schema. L'Esperto Indipendente è convinto che lo Schema non avrà effetti significativamente sfavorevoli sui riassicuratori di QIEL e QBE Re i cui contratti di riassicurazione siano trasferiti dallo Schema in quanto la relazione commerciale rimarrà presso le controllate di QBE EO. Non vengono proposte modifiche al modo in cui i contratti di riassicurazione devono essere gestiti in seguito ai Trasferimenti.

Conclusioni dell'Esperto Indipendente - Notifiche e accordi pubblicitari

5.31 L'Esperto Indipendente ha esaminato gli accordi di notifica e pubblicità e ha concluso che l'approccio da proporre per la notifica agli assicurati di QIEL e QBE Re dello Schema, comprese le deroghe richieste all'Alta Corte e gli ulteriori accordi di pubblicità oltre i rigidi requisiti legali, è appropriato.

6. Relazione supplementare

6.1 L'analisi del sig. Marcuson poggia sul materiale che gli è stato fornito, compresi i bilanci e altre informazioni, basate sulle posizioni contabili al 31 dicembre 2017. Ha inoltre tenuto conto delle informazioni finanziarie aggiornate rese disponibili. Poiché la Data di Entrata in Vigore proposta per lo Schema è il 1° gennaio 2019, egli rivedrà l'analisi a data ravvicinata per confermare

che non siano state apportate modifiche sostanziali agli accordi da lui esaminati che possano aver influito sul suo parere generale. Quindi predisporrà e rilascerà una Relazione Supplementare che sarà messa a disposizione della Alta Corte prima della seconda Udienda dell'Alta Corte. Il paragrafo 7 spiega com'è possibile ottenere copie della Relazione Supplementare.

7. Ulteriori informazioni

In caso di ulteriori domande o richieste di versioni complete dello Schema, della Relazione e della Relazione Supplementare:

- visitare il sito web di QBE (all'indirizzo qbeurope.com); o
- telefonare alla linea di assistenza dedicata al + 39 02 3626 3515; o
- scrivere a QBE all'indirizzo di Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano.

QBE Insurance Group

Plantation Place, 30 Fenchurch Street,
London, EC3M 3BD United Kingdom

Telephone +44 (0)20 7105 4000

www.QBEurope.com

**PRESSO L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT (ChD)**

CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

e

CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ QBE RE (EUROPE) LIMITED

e

CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETÀ QBE EUROPE SA/NV

e

**CON RIFERIMENTO ALLA LEGGE DENOMINATA THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS
ACT 2000 (LEGGE DEL 2000 SUI SERVIZI E MERCATI FINANZIARI)**

Si comunica che il 6 settembre 2018 è stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 107 del Financial Services and Markets Act 2000 (la **Legge**) presso l'Alta Corte di Giustizia, Business and Property Courts of England and Wales, Companies Court (**Chd**) di Londra dalle compagnie di assicurazione QBE Insurance (Europe) Limited (**QIEL**), QBE Re (Europe) Limited (**QBE Re**) e QBE Europe SA/NV (**QBE Europe**) (nell'insieme, **QBE**) per ottenere il rilascio della seguente Ordinanza:

(1) che approvi, ai sensi della sezione 111 della Legge, la messa in atto di uno schema (lo Schema) finalizzato al trasferimento alla compagnia di assicurazione QBE Europe di:

(a) l'intera attività di assicurazione e di riassicurazione generale svolta dalla compagnia di assicurazione QIEL attraverso le sue succursali presenti in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia; e

(b) l'intera attività di riassicurazione generale e a lungo termine svolta dalla compagnia di assicurazione QBE Re; e

(2) che preveda disposizioni accessorie in relazione allo Schema ai sensi della sezione 112 e 112A della Legge.

Una copia della Relazione sui termini dello Schema predisposta da un Esperto Indipendente in conformità con l'articolo 109 della Legge (la Relazione sullo Schema), una dichiarazione che illustri i termini della Relazione e una sintesi della Relazione sullo Schema, e il documento dello Schema potranno essere ottenuti gratuitamente contattando QIEL, QBE Re o QBE Europe, con l'utilizzo dei numeri di telefono o degli indirizzi indicati di seguito. Questi documenti e altri documenti correlati, incluse le copie esemplificative delle comunicazioni agli Assicurati, sono disponibili sul sito web di QBE all'indirizzo (qbeeurope.com). Questo sito web verrà aggiornato per eventuali modifiche fondamentali ai trasferimenti proposti.



Qualsiasi domanda o dubbio relativi allo Schema proposto dovranno essere indirizzati a QBE a mezzo telefono al numero + 44 20 7105 5566 (Regno Unito), + 32 2224 9889 (Belgio), + 359 2905 1063 (Bulgaria), + 45 3345 0303 (Danimarca), + 372 5 68 668 (Estonia), + 33 1 8004 3355 (Francia), + 49 21 1994 1991 (Germania), + 353 1605 3666 (Irlanda), + 39 02 3626 3515 (Italia), + 47 2405 5231 (Norvegia), + 34 9 1789 5000 (Spagna) e + 46 8 5875 1444 (Svezia), o per iscritto a QBE all'indirizzo:

- (1) UK - Plantation Place, 30 Fenchurch Street, Londra EC3M 3BD;
- (2) Belgio - Boulevard du Régent 37, BE 1000, Brussels;
- (3) Bulgaria - 132 Mimi Balkanska Str., Sofia, 1540;
- (4) Danimarca - Vester Farimagsgade 7, 6, DK 1606 Copenhagen V;
- (5) Estonia - Tornimäe 5, Tallinn, 10145;
- (6) Francia - Coeur Défense, Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 La Défense Cedex;
- (7) Germania - Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf;
- (8) Irlanda - 6-10 Suffolk Street, Dublino 2, Dublino, Irlanda;
- (9) Italia - Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano;
- (10) Norvegia - Postboks 447, 4664 Kristiansand;
- (11) Spagna - Paseo de la Castellana, 31 - 5ª Planta, 28046 Madrid;
- (12) Svezia - Sveavägen 13, 111 57, Stoccolma.

Qualora l'Assicurato abbia sottoscritto una polizza con QIEL o QBE Re, dovrà citare il proprio numero di polizza nella corrispondenza. Potrà trovare questo numero sulla documentazione della polizza o sulla relativa corrispondenza.

L'istanza sarà esaminata presso l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e Galles, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL, Regno Unito, il 19 dicembre 2018. Chiunque ritenga di poter essere influenzato negativamente dall'attuazione dello Schema, ovvero intenda opporsi allo Schema, potrà partecipare all'udienza per esprimere le proprie opinioni, sia di persona che a mezzo rappresentante. Chiunque intenda partecipare sarà tenuto a informare QBE, agli indirizzi di cui sopra, per iscritto nel più breve tempo possibile e preferibilmente entro il 12 dicembre 2018 per illustrare la natura della propria obiezione. Ciò consentirà a QBE di notificare eventuali modifiche all'udienza e, ove possibile, di risolvere eventuali problemi sollevati prima dell'udienza.

Chiunque si opponga o ritenga di poter essere negativamente influenzato dallo Schema ma non intenda partecipare all'udienza, potrà rendere dichiarazioni sullo Schema dandone comunicazione scritta a QBE agli indirizzi sopra indicati o chiamando uno dei numeri di telefono dedicati di cui sopra, in ogni caso il prima possibile e preferibilmente prima del 12 dicembre 2018.

QBE informerà la Financial Conduct Authority e la Prudential Regulation Authority (rispettivamente, Autorità di condotta finanziaria e Autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito) in merito a qualsiasi obiezione sollevata prima dell'udienza, indipendentemente dal fatto che la persona che solleva l'obiezione intenda partecipare all'udienza.

21 Settembre 2018

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, Londra SE1 2AQ, Regno Unito
Consulente legale di QIEL, QBE Re e QBE Europe

